



Emergenza Covid19

Garanzia dello Stato su Finanziamenti concessi dalle banche

Come ottenere la garanzia?

Una misura straordinaria a supporto delle imprese

Come definito dal decreto legge datato 8 aprile 2020 è stata approvata una misura straordinaria per rilasciare un plafond di garanzie dello Stato da 200 miliardi di euro, che consentirà di far fronte all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull'operatività delle imprese.

Un'azione concreta e attivata in tempi brevissimi grazie al coordinamento di tutte le istituzioni interessate e di SACE, che fornirà il supporto operativo per il rilascio della garanzia dello Stato.

Uno strumento semplice e veloce

Le garanzie dello Stato sui finanziamenti emessi dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia (soggetti finanziatori) potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa (soggetto beneficiario) indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività¹ e dalla forma giuridica² con i seguenti requisiti:

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. I regolamenti di cui sopra prevedono quanto segue:

Microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo (la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (all'interno della categoria delle PMI, si definisce (i) piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (ii) microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

- un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

² Inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

- sede in Italia
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019³ ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19 (elenco requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria dettagliati in Annex 1)
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza⁴

Le imprese potranno così ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività.

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

- concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso, e come riportato nelle Condizioni e Termini Generali (e relativi allegati) stabiliti da SACE
- erogati dal 9 aprile 2020⁵
- destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo il valore più alto tra:

- ✓ il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale⁶,

³ Non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19

⁴ Con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, conferma di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

⁵ Ai sensi del Decreto, art. 1, comma 1, SACE potrà concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020.

⁶ Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

- ✓ oppure il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019⁷ ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

La durata totale dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi.

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Le aziende beneficiarie del finanziamento si impegneranno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

SACE si impegnerà a gestire *online* le domande accolte dai soggetti finanziatori e ad emettere la garanzia controgarantita dallo Stato.

⁷ Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

I 4 step per ricevere la garanzia dello Stato



Dettaglio del processo in Annex 2

Il processo per l'ottenimento della garanzia SACE prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve la liquidità richiesta e prevede 2 modalità distinte in funzione del fatturato dell'impresa in Italia (consolidato se appartenente ad un gruppo) e del numero dei dipendenti in Italia, come di seguito:

- **“procedura semplificata”**: per le imprese con fatturato globale inferiore ad euro 1,5 mld e con numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro
- **“procedura ordinaria”**: riservata ad imprese con fatturato globale superiore o uguale ad euro 1,5 mld o con numero di dipendenti in Italia superiore o uguale a 5.000 e per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro.

Lo stesso Decreto prevede l'intervento diretto del Fondo Centrale di Garanzia con garanzia pubblica del 100% per i finanziamenti fino a 25mila euro. Tra i 25mila euro e i 5,5 milioni di euro la garanzia scende al 90% (le imprese che richiedono un finanziamento compreso tra 25mila e 800mila euro ed hanno un fatturato fino a 3,2 milioni di euro, possono richiedere l'estensione della garanzia al 100% con l'intervento di Confidi).

Q&A prestiti garantiti dallo Stato

Cosa sono i finanziamenti garantiti dallo Stato?

Con il Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 sono stati stanziati 200 miliardi di euro a garanzia dei finanziamenti accordati dalle Banche, o da soggetti abilitati all'esercizio del credito, per far fronte ad esigenze di liquidità per le attività economiche danneggiate, direttamente o indirettamente, dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia coronavirus Covid-19.

Il finanziamento garantito dallo Stato è un prestito di durata non superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi.

Il finanziamento beneficia di una garanzia statale che può andare dal 70% al 90%, a seconda delle dimensioni dell'azienda. Il soggetto che eroga il finanziamento conserva, quindi, una quota del rischio associato.

Chi può beneficiare dei finanziamenti garantiti dallo Stato?

Il finanziamento è destinato a tutte le attività economiche senza vincoli dimensionali di fatturato, che abbiano:

- sede in Italia
- affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19 (ma che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019⁸)

⁸ Ai sensi del all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e che non erano classificate tra l'esposizione deteriorate ai sensi della Circolare n 272 del 30 luglio 2008 di Banca d'Italia. Per quanto concerne i settori agricoli e ittici di cui al regolamento (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al regolamento (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura i regolamenti di cui sopra prevedono quanto segue:

Microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo (la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (all'interno della categoria delle PMI, si definisce (i) piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (ii) microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

- un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale

- già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI

Chi eroga i finanziamenti garantiti dallo Stato?

Chi è interessato, deve rivolgersi alla propria banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito), che esaminerà la richiesta ed effettuerà l'erogazione del finanziamento, a valle del rilascio della garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

Quando saranno disponibili i finanziamenti garantiti dallo Stato?

Le reti bancarie o degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, potranno offrire il finanziamento garantito da SACE e controgarantito dallo Stato a breve (sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano

sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

- nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

erogati dal 9 aprile 2020). Per maggiori informazioni vi consigliamo di rivolgervi alla vostra istituzione finanziaria di fiducia.

La dotazione complessiva della garanzia è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro in favore di piccole medie imprese. Le somme saranno disponibili fino al 31 dicembre 2020.

Data la dimensione della misura, le imprese e gli altri soggetti che possono richiedere il finanziamento, sono invitate a evitare, se possibile, di concentrare le loro richieste nei primi giorni dell'offerta.

Qual è l'importo massimo del prestito garantito dallo Stato?

Il finanziamento garantito dallo Stato non potrà essere superiore al valore più alto tra il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019⁹ ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

Lo stesso Decreto prevede l'intervento diretto del Fondo Centrale di Garanzia con garanzia pubblica del 100% per i finanziamenti fino a 25mila euro. Tra i 25mila euro e i 5,5 milioni di euro la garanzia scende al 90% (le imprese che richiedono un finanziamento compreso tra 25mila e 800mila euro ed hanno un fatturato fino a 3,2 milioni di euro, possono richiedere l'estensione della garanzia al 100% con l'intervento di Confidi).

Qual è il costo della garanzia?

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

⁹ Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia stessa, è a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività ed è il seguente:

- per i finanziamenti di piccole e medie imprese¹⁰ sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

Quali sono i passi da compiere per beneficiare del prestito garantito dallo Stato?

La prima cosa da fare è contattare il proprio consulente bancario/finanziario, in un primo tempo da remoto, come misura precauzionale sanitaria. Questo contatto preliminare con il consulente consentirà di organizzare un appuntamento. Il consulente analizzerà la

¹⁰ Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE

richiesta di finanziamento e in caso di valutazione positiva provvederà ad attivare la garanzia statale tramite il portale di SACE dedicato alle banche.

È consigliato per il primo mese dell'attivazione del prodotto effettuare una sola richiesta per figura giuridica/fisica.

Le principali caratteristiche dello strumento

Oggetto	Sostenere la liquidità delle imprese con sede in Italia concedendo alle banche una garanzia dello Stato.
Riferimento giuridico	Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020.
Beneficiari	Imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), con i seguenti requisiti: • imprese aventi sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani • imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19. Per quanto concerne i settori agricoli e ittici di cui al regolamento (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al regolamento (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura i regolamenti di cui sopra prevedono quanto segue: Microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo (la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (all'interno della categoria delle PMI, si definisce (i) piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (ii) microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. ▪ un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; ▪ nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una

	PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; ▪ qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; ▪ qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; ▪ nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 Imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ▪ nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; ▪ nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; ▪ qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione (dettagli in Annex 1). • imprese che hanno già utilizzato il Fondo di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI
--	--

Tipologia dei finanziamenti ammessi a garanzia	Il rilascio della garanzia può essere effettuata per: • prestiti per il costo del personale • prestiti per gli investimenti • prestiti per il capitale circolante I finanziamenti avranno un costo applicato all'impresa in linea con le condizioni di finanziamento ante emergenza Covid-19		
Esclusioni	• La garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti. • Le imprese che beneficiano della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) non possono distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie nel corso del 2020 a partire dalla data di emanazione del decreto		
Plafond per le imprese	Il finanziamento garantito dallo Stato non potrà essere superiore al valore più alto tra il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, oppure al doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio¹¹. Le imprese potranno richiedere anche più finanziamenti, ma il cumulo deve rispettare i suddetti limiti.		
Caratteristiche della garanzia	• La garanzia sarà a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. • La garanzia potrà essere richiesta entro il 31 dicembre 2020. • La durata non potrà essere superiore a 6 anni (con pre-ammortamento massimo di 24 mesi). • Il plafond totale della garanzia sarà di 200 mld €, di cui almeno 30 mld € saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese. • Il gestore della garanzia dello Stato opera con garanzia dello Stato al 100%.		
	Imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤ 1,5 mld € o numero dipendenti Italia di Gruppo < 5.000	Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 1,5 mld € e ≤ 5 mld € con numero di dipendenti Italia di Gruppo ≥ 5000	Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 5 mld €
	Quota garantita: 90%	Quota garantita: 80%	Quota garantita: 70%

¹¹ Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività.

Costo della garanzia	Finanziamenti a PMI ¹²	Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI
	Costo della garanzia: 25 bps (per il 1° anno) 50 bps (dal 2° al 3° anno) 100 bps (dal 4° al 6° anno)	Costo della garanzia: 50 bps (per il 1° anno) 100 bps (dal 2° al 3° anno) 200 bps (dal 4° al 6° anno)

¹² Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE.

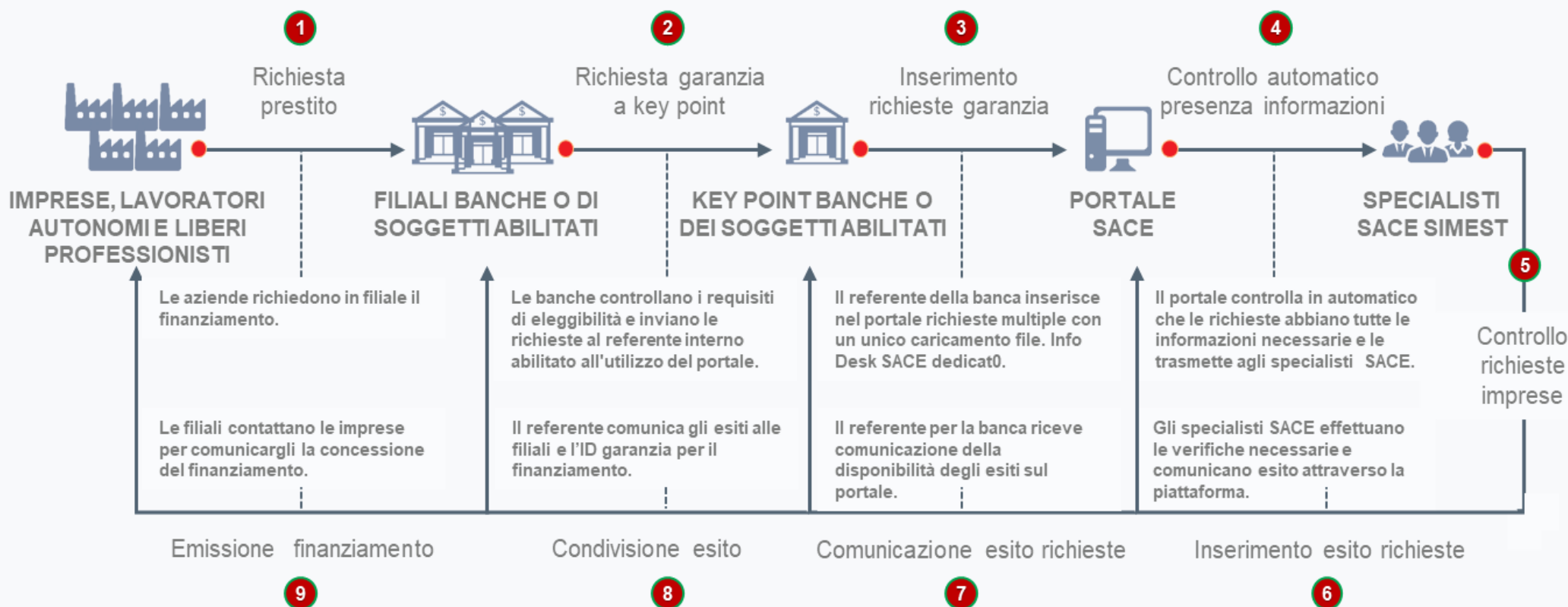
Annex 1

Requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli eventi COVID-19

1	Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto	Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2	Rapporto tra l'ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio Netto degli ultimi due anni	Il rapporto deve essere inferiore a 7,5 (escluso per le PMI)
3	Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari degli ultimi due anni	Il rapporto deve essere maggiore a 1 (escluso per le PMI)
4	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in bonis al 29/02/2020 (il Cliente alla data del 29/02/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
5	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema	In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
6	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa	In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20%

Annex 2

Processo di dettaglio: step, attori e touchpoint



EROGAZIONE FINANZIAMENTO

EMISSIONE GARANZIA

*Per le banche o i soggetti abilitati all'esercizio del credito che non hanno accesso al portale sarà necessario eseguire processo di accreditamento

Annex 3

Scheda Prodotto dei Finanziamenti concessi dall'ente finanziatore alla quale può essere applicata la Garanzia Italia

Supporto a qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per affrontare l'emergenza COVID-19

Chi può richiederlo

Qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:

- sede in Italia;
- assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19;
- utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI.

Ammontare del Finanziamento

Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

Finalità del finanziamento

Esigenza di Liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, o (iii) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Non sono ammessi, tra gli altri, i finanziamenti con finalità di (i) rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti, (ii) riacquisto azioni proprie e (iii) acquisizioni societarie.

Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 6 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 6 mesi.

Il Finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un'unica erogazione e con rientri tramite Rate Trimestrali con ammortamento a capitale costante.

Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia SACE (premio annuale anticipato per frazione di anno)

**Per maggiori informazioni
contattaci o inquadra in QR code**

www.sacesimest.it/garanziaitalia

mail: info@sacesimest.it

n. verde 800.020.030

